

Ing. Sergio Gervasoni
(timbro-firma)



Delibera di Adozione C.C. n. ___ del ___/___/___

Delibera di Approvazione C.C. n. ___ del ___/___/___

professionista incaricato



Studio Gervasoni Zucchi
Ambiente & Sicurezza
Piazza Torre B. Colleoni, 58
24033 Calusco d'Adda BG
035 5472075 info@studiogervasonizucchi.191.it

Ing. Sergio Gervasoni

Piazza Torre B. Colleoni n.58
24033 Calusco d'Adda (BG)
Tel. +39.035.5472075
E-mail: info@studiogervasonizucchi.191.it

consulenza urbanistica e cartografia

BARBARA MAGNI
ARCHITETTO
via Bartolomeo Zucchi, 1
20900 Monza
tel. 039/328289
fax 039/3317385
www.studioarchbarbaramagni.it

Arch. Barbara Magni

Via Bartolomeo Zucchi n. 1
20900 Monza (MB)
Tel. +39.039.328289
E-mail: studio@archbarbaramagni.it

committente **COMUNE DI VILLASANTA (MB)**

oggetto **Aggiornamento Classificazione Acustica del.C.C.n.303 19/05/2003
in coordinamento col P.G.T. vigente (del.C.C.n.156-7/12),ex L.447/95,
L.R.13/01,D.G.R. VII/9776 12.07.02,D.G.R. VIII/11349 10.02.10 e s.m.i.
Variante parziale**

elaborato **REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE**



data ottobre 2016

agg.

agg.

file \...\

**REGOLAMENTO
D'ATTUAZIONE**

Sommario

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1 - Campo di applicazione	3
art. 2 - Definizioni tecniche	3
Capo 2 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	3
art. 3 - Attività di competenza del Comune	3
art. 4 - Modalità di espletamento delle competenze del Comune	3
Capo 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	4
art. 5 - Classificazione acustica e valori limite delle sorgenti sonore	4
art. 6 - Rumore derivante da traffico ferroviario, veicolare ed aereo	4
Capo 4 - COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI URBANISTICI	4
art. 7 - Coordinamento degli strumenti urbanistici esistenti con la Classificazione Acustica	4
Capo 5 - RISANAMENTO ACUSTICO	5
art. 8 Piani di risanamento di competenza comunale.....	5
art. 9 Piani di risanamento di competenza privata.....	5
Capo 6 - DISPOSIZIONI DI NATURA EDILIZIA	5
Art. 10 - Patrimonio edilizio esistente	5
Art. 11 - Progetti relativi a nuove costruzioni	5
Art. 12 - Progetti relativi ad insediamenti realizzati nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.....	6
Capo 7 - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	6
art. 13 - Valutazioni previsionali di impatto acustico	6
Art. 14 - Attività a bassa rumorosità.....	7
Art. 15 - Circoli privati e pubblici esercizi.....	7
art. 16 - Valutazioni previsionali di clima acustico.....	8
art. 17 - Edilizia scolastica	9
Capo 8 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE	10
art. 18 Definizione delle attività temporanee	10
art. 19 - Autorizzazione delle attività temporanee	10
art. 20 - Autorizzazione delle attività temporanee eccedenti i limiti in deroga	11
Capo 9 – LIMITAZIONI A SPECIFICHE ATTIVITÀ.....	12
art. 21 - Limitazioni al rumore emesso dai luoghi di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo	12
art. 22 - Regolamento per il suono delle campane.....	12
Art. 23 - Macchine da giardino	13
Art. 24 - Allarmi acustici	13
Capo 10 – DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 25 - Entrata in vigore	13
art. 26 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali.....	13
Art. 27 - Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti	13
art. 28 - Ordinanze contingibili e urgenti	14
art. 29 - Vigilanza e controllo.....	14
art. 30 - Sanzioni.....	14

Allegati

- Allegato A - Modello per richiesta autorizzazione svolgimento manifestazioni temporanei
- Allegato B - Modello per richiesta autorizzazione svolgimento cantieri temporanei
- Allegato C - Modello per Dichiarazione nuovo esercizio pubblico
- Allegato D - Modello per Dichiarazione rispondenza ai requisiti acustici passivi

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale per la Lombardia 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

art. 2 - Definizioni tecniche

Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dai relativi decreti attuativi.

Capo 2 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

art. 3 - Attività di competenza del Comune

Competono al Comune, secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 14 della L.447/95 e dall' art. 15 della L.R. 13/01:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica;
- c) l'adozione dei piani di risanamento, ove necessario, secondo i criteri dell'art. 7 della L. 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio del permesso di costruire relativo a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - delle disposizioni e/o prescrizioni in materia di contenimento delle emissioni sonore in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio di attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della classificazione acustica;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 per gli insediamenti, le attività, le infrastrutture ivi previste.
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

art. 4 - Modalità di espletamento delle competenze del Comune

Le funzioni pianificatorie, regolative e di controllo amministrativo ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento sono svolte dal Comune, attraverso i rispettivi settori di competenza.

L'amministrazione, qualora risultino necessari accertamenti o pareri tecnici, si avvale dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente.

Capo 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

art. 5 - Classificazione acustica e valori limite delle sorgenti sonore

Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

La classificazione acustica del Comune di Villasanta è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Regolamento d'attuazione;
3. Planimetria riportante la suddivisione in classi acustiche omogenee del territorio comunale - scala 1:5000.

art. 6 - Rumore derivante da traffico ferroviario, veicolare ed aereo

In materia di rumore derivante da traffico ferroviario o veicolare si applicano le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998 n. 459 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142.

Le immissioni sonore da sorvolo sono regolate dal DPCM 31.10.1997.

Il Comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore del traffico stradale attraverso:

- a. L'adozione del piano urbano del traffico (PUT);
- b. il controllo delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del "Codice della strada" D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- c. il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune;
- d. l'adozione, qualora necessaria, di un piano di risanamento comunale.

Capo 4 - COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI URBANISTICI

art. 7 - Coordinamento degli strumenti urbanistici esistenti con la Classificazione Acustica

La classificazione acustica è coordinata con gli strumenti urbanistici in vigore. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, nelle loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata, in particolare:

- a) ad ogni approvazione del Piano di Governo del Territorio o di ogni sua variante, che si ritiene possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, l'Amministrazione provvede a modificare la classificazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico e delle modalità di approvazione del documento di classificazione acustica descritte a seguito. La documentazione dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale;
- b) i progetti di piani e programmi delle previsioni dello strumento urbanistico generale attuale e di quelli futuri debbono essere corredati, da parte del proponente, di idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi con gli obiettivi definiti dalla classificazione acustica vigente per le zone in cui questi vengono realizzati e, in particolare, con i limiti di immissione, emissione e qualità definiti dalla stessa.

Capo 5 - RISANAMENTO ACUSTICO

art. 8 Piani di risanamento di competenza comunale

Qualora risultassero superati i valori di attenzione di cui all'art. 6 del DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" il Consiglio Comunale adotterà il piano di risanamento comunale redatto ai sensi dell'art. 7 della L. n. 447/1995 e art. 11 della LR n.13/2001.

art. 9 Piani di risanamento di competenza privata

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14.11.1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Il piano di risanamento dovrà essere redatto secondo le disposizioni di cui alla DGR n. VII/6906 del 16.11.2001: "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese", indicando il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti dalla Classificazione Acustica Comunale. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi non può comunque superare i trenta mesi.

Il Comune può richiedere all'impresa, anche avvalendosi del parere degli organi di controllo, chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del medesimo.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui sopra, in mancanza di contrarie determinazioni da parte del Comune ovvero trascorsi 90 giorni dal ricevimento di quanto richiesto ai sensi del paragrafo che precede, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno, comunque, concludersi entro i termini indicati nel piano, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza delle normative vigenti.

Capo 6 - DISPOSIZIONI DI NATURA EDILIZIA

Art. 10 - Patrimonio edilizio esistente

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da idonea progettazione e da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5.12.1997, così come previsto dalla legge Regionale 13/2001 art. 7.

La dichiarazione di cui al periodo recedente è rilasciata impiegando la modulistica allegata e disponibile sul sito web del Comune.

Per le definizioni dei requisiti minimi e delle modalità di verifica e misura si rinvia al DPCM 5.12.1997 e s.m.i..

Art. 11 - Progetti relativi a nuove costruzioni

I progetti relativi a nuove costruzioni, devono essere corredati da valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi e della rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM 05.12.1997 e s.m.i..

Nel caso in cui, in corso d'opera, il progettista/direttore lavori operi delle varianti che incidano sulle prestazioni acustiche dell'opera, sarà necessario aggiornare la valutazione.

Rientrano nell'applicazione del presente articolo gli interventi che prevedono la formazione di nuove unità immobiliari facenti parte di un edificio esistente, nel caso di ampliamento della volumetria dell'immobile e/o recupero ai fini abitativi di porzioni di esso.

Art. 12 - Progetti relativi ad insediamenti realizzati nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR n. 459/1998 e dell'articolo 8, comma 1, del DPR n. 142/2004, per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti alle immissioni acustiche per infrastrutture stradali sono a carico del titolare del titolo abilitativo alla costruzione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR n. 142/2004, in caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di ampliamento di infrastrutture stradali in esercizio, di affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti o di costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici sono a carico del titolare del titolo abilitativo alla costruzione, se rilasciati (concessione o permesso) dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili.

Capo 7 - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

art. 13 - Valutazioni previsionali di impatto acustico

I progetti delle opere contemplate dall'art. 8, commi 2 e 4 della L. n. 447/1995, di seguito riportati, devono essere corredati dalla documentazione previsionale di impatto acustico redatta in accordo alla delibera di giunta regionale 8 marzo 2002 – n.7/8313 e s.m.i..

a) progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada";
d) discoteche;
e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi;
f) impianti sportivi e ricreativi;
g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

È altresì vincolato alla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico il rilascio di:

h) permesso di costruire, D.I.A. o altro atto titolo abilitativo relativo alla realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
i) qualunque altro titolo abilitativo finalizzato all'avvio o esercizio delle attività di cui al punto precedente.

La valutazione previsionale di impatto acustico deve essere redatta da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della L. 447/95 e deve essere presentata al Comune, in forma digitale, a mezzo PEC o altro sistema informativo Comunale eventualmente predisposto.

Nei casi in cui non sia possibile definire la tipologia dell'attività che verrà svolta nell'immobile, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, laddove previste, o comunque preliminarmente all'inizio dell'attività stessa.

L'amministrazione comunale valuta la documentazione previsionale di impatto acustico avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente per il parere di competenza.

È facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere al soggetto titolare dell'istanza, a sua cura e spese, una indagine fonometrica di verifica del rispetto dei limiti post operam, ad attività in funzione. In caso di non conformità ai limiti si applicheranno le sanzioni e procedure previste dalla normativa vigente, compresa la sospensione dell'attività.

Le modalità e tempistiche di effettuazione dell'indagine dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 14 - Attività a bassa rumorosità

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 227/2011 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico le attività a bassa rumorosità, elencate nella tabella seguente, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Tabella 1 Attività a bassa rumorosità

<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività alberghiera. 2. Attività agro-turistica. 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). 4. Attività ricreative. 5. Attività turistica. 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. 7. Attività culturale. 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo. 9. Palestre. 10. Stabilimenti balneari. 11. Agenzie di viaggio. 12. Sale da gioco. 13. Attività di supporto alle imprese. 14. Call center. 15. Attività di intermediazione monetaria. 16. Attività di intermediazione finanziaria. 17. Attività di intermediazione Immobiliare. 18. Attività di intermediazione Assicurativa. 19. Attività di informatica – software. 20. Attività di informatica – house. 21. Attività di informatica – internet point. 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 23. Istituti di bellezza. 24. Estetica. 25. Centro massaggi e solarium. 26. Piercing e tatuaggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 27. Laboratori veterinari. 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca. 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. 31. Lavanderie e stirerie. 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari. 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci. 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati. 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane. 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 42. Liuteria. 43. Laboratori di restauro artistico. 44. Riparazione di beni di consumo. 45. Ottici. 46. Fotografi. 47. Grafici
--	--

Art. 15 - Circoli privati e pubblici esercizi

Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi, fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447 e del DPR 19 ottobre 2011 n.227, è necessaria la predisposizione, da parte dei soggetti richiedenti, della documentazione di previsione di impatto acustico.

Le modalità e criteri di predisposizione della documentazione sono definiti dalle DGR 8313/2002 e DGR 1217/2014.

Nei casi riportati di seguito, la documentazione di previsione di impatto acustico, può essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, da parte del titolare/gestore, utilizzando la modulistica allegata riportata anche sul sito web del Comune di Villasanta (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate).

Caso 1

- a. Apertura dopo le 6:00.
- b. Chiusura non oltre le 22:00.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 2

- a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale
- b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3

- a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
- b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
- g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

art. 16 - Valutazioni previsionali di clima acustico

I progetti di nuovi insediamenti delle tipologie contemplate dall'art. 8, comma 3 della L. n. 447/1995, il cui elenco è di seguito riportato, devono essere corredati da una valutazione previsionale del clima acustico redatta in accordo alla DGR 08.03.2002 – n.7/8313 e s.m.i..

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate nella tabella sotto riportata, secondo le distanze ivi previste:

Tabella 2 Distanze entro le quali è richiesta la valutazione del clima acustico

Distanza minima dell'edificio residenziale	Distanza
Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi	<50 metri
Impianti sportivi e ricreativi	<80 metri
Attività produttive industriali	<100 metri
Attività produttive artigianali	<50 metri
Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari	<200 metri
Postazioni di servizi commerciali polifunzionali	<50 metri
Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (fatto salvo quanto previsto dal DPR 18 novembre 1998 e s.m.i.)	<250 metri
Infrastrutture stradali (fatto salvo quanto previsto dal DPR 142/2004 e s.m.i.) a. di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), b. di tipo C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento).	a. <50 metri b. <20 metri

Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.

La valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della L. 447/95.

L'amministrazione valuta la documentazione previsionale di impatto acustico avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente, per il parere di competenza.

Sono a carico del titolare del titolo abilitativo i costi relativi alla progettazione ed esecuzione dei sistemi di mitigazione previsti per garantire un clima acustico compatibile con la tipologia di opera in progetto.

art. 17 - Edilizia scolastica

Gli edifici scolastici di nuova realizzazione e gli ampliamenti sono soggetti al rispetto dei requisiti acustici passivi di cui all'articolo 11.

I requisiti acustici passivi sono valutati anche per le partizioni di separazione tra le varie aule, sia verticali che orizzontali.

Il collaudo acustico al termine dei lavori, oltre ai limiti di cui al DPCM 05.12.1997 e s.m.i., dovrà far riferimento anche alla normativa di settore in vigore e, in particolare, ai seguenti disposti:

- Circolare Min. Lav. Pubbl. n. 3150 del 22.5.1967: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
- D.M. 18.12.1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m.i..

- DM 13.9.1977 Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

Capo 8 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE

art. 18 Definizione delle attività temporanee

Con riferimento al presente regolamento, si definisce attività temporanea qualsiasi attività caratterizzata da uno sviluppo temporale limitato, che viene svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico, non ricorrente ad intervalli regolari, che preveda l'utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti caratterizzati da emissioni sonore che, per loro natura, possono eccedere i limiti massimi di immissione ammessi nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo previsti dalla Classificazione Acustica Comunale.

Rientrano tra le attività temporanee le seguenti attività (elenco non esaustivo):

a. cantieri edili e stradali
b. feste popolari, sagre, feste di partito e di associazioni riconosciute a livello comunale, compresi i concerti musicali all'aperto collegati a tali manifestazioni
c. luna park e circhi
d. mercati e vendite ambulanti (escluso il mercato settimanale)
e. manifestazioni sportive al di fuori degli impianti ivi preposti
f. concerti musicali
g. spettacoli pirotecnici
h. cinema estivi all'aperto
i. annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli

art. 19 - Autorizzazione delle attività temporanee

Per lo svolgimento di attività rumorose temporanee il Comune può autorizzare una deroga ai limiti della Classificazione acustica, con le opportune prescrizioni volte a minimizzare l'inquinamento acustico.

Il Comune per rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee si atterrà a quanto statuito dall'art. 8 della L.R. Lombardia n. 13/2001 e dal presente Capo.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata da parte del soggetto titolare al Comune almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, impiegando la modulistica allegata e disponibile sul sito web del Comune.

Ove non sussistano motivi ostativi all'esercizio dell'attività temporanea che saranno comunicati entro 15 gg dalla presentazione, l'autorizzazione avviene in forma tacita.

I limiti alle immissioni in deroga alla Classificazione acustica, per ciascuna tipologia di attività, sono riportati nella III colonna della tabella 8 allegata al presente articolo ("Limite massimo di immissione").

Il richiedente, nell'istanza, dichiara di aver preso visione dei limiti concessi dal presente regolamento e si impegna al rispetto di detti valori.

L'attività temporanea si considera autorizzata, inoltre, unicamente entro gli orari di cui alla II colonna della tabella ("orari di esercizio consentiti") fatti salvi casi specifici valutati, di volta in volta, dall'Amministrazione.

I **cantieri edili** si intendono automaticamente autorizzati, senza necessità di invio della richiesta, qualora svolti negli orari di lavoro ed entro i limiti alle emissioni acustiche indicati nella tabella 8, colonna II e III. In caso di mancato rispetto di dette limitazioni dovrà essere richiesta esplicita autorizzazione in deroga.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Tabella 3 Limiti in deroga per attività temporanee

I Tipo di attività	II Orari di esercizio consentiti	III Limite di immissione ¹	IV Limite massimo di immissione in deroga ¹
Cantieri edili e stradali	Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 sabato pomeriggio, domenica, festivi esclusi	75 dB(A)	85 dB(A)
Feste popolari, sagre, feste di partito e di associazioni riconosciute a livello comunale, compresi i concerti musicali all'aperto collegati	Tutti i giorni fino alle 24.00	75 dB(A) diurno 65 dB(A) notturno	85 dB(A)
Luna park e circhi	Tutti i giorni fino alle 24.00	70 dB(A) diurno 65 dB(A) notturno	Nessuna deroga
Mercati e vendite ambulanti	Tutti i giorni dalle 6.30 alle 22.00	65 dB(A) diurno	Nessuna deroga
Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Tutti i giorni: dalle 7.00 alle 22.00	65 dB(A)	85 dB(A)
Concerti musicali	Tutti i giorni fino alle 24.00	65 dB(A)	85 dB(A)
Spettacoli pirotecnici	Tutti i giorni: fino alle 24.00	65 dB(A)	85 dB(A)
Cinema estivi all'aperto	Tutti i giorni: fino alle 24.00	65 dB(A)	85 dB(A)
Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 9.00 alle 13.00 Dalle 16.00 alle 19.30	65 dB(A)	Nessuna deroga
Attività di intrattenimento da realizzarsi in o presso esercizi pubblici o parti al pubblico quali dehors	Dalle 8.00 alle 24.00, durata max 1 g – max complessivo annuo 10 eventi	65 dB(A)	Nessuna deroga

art. 20 - Autorizzazione delle attività temporanee eccedenti i limiti in deroga

Nel caso di attività non previste in tab. 8 o nel caso in cui il richiedente preveda o ritenga di superare i limiti di immissione previsti per le attività temporanee riportati in colonna II e III della tabella, deve essere presentata richiesta di autorizzazione esplicita in deroga ai limiti previsti dal presente Regolamento.

La domanda deve essere presentata almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività impiegando la modulistica allegata e disponibile sul sito web del Comune.

Contestualmente a detta istanza il richiedente è tenuto a depositare una Relazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, in cui siano evidenziati:

- a. macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- b. tipologie di sorgenti sonore presenti;
- c. dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;

¹ Tale limite si intende fissato come livello equivalente misurato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività su un qualsiasi intervallo di 30 minuti. Alle attività rumorose temporanee autorizzate non si applicano: i limiti differenziali, i limiti di zona, le penalizzazioni per componenti impulsive e tonali.

- d. livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti, valutati nella posizione in ambiente esterno in facciata all'edificio sede di ambienti abitativi maggiormente soggetti a disturbo e/o più prossimi all'area sede della attività;
- e. livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere che, in ogni caso, non potranno superare i limiti massimi di immissione in deroga (colonna IV tabella I);
- f. orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- g. orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- h. durata dell'attività temporanea;
- i. nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare,
- j. la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- k. la stima della popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- l. gli interventi tecnici ed organizzativi messi in atto allo scopo di limitare l'impatto acustico.

L'autorizzazione in deroga, rilasciata dal responsabile del competente servizio del Comune entro 10 gg dalla presentazione della domanda, stabilisce:

- la durata e gli orari entro cui in cui può essere svolta l'attività (anche più restrittivi rispetto a quelli riportati in tabella 8, colonna II);
- i limiti alle emissioni acustiche in deroga che devono essere rispettati (colonna IV tabella 8 o più restrittivi);
- eventuali altre prescrizioni tecniche o organizzative per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Le attività temporanee che, superando i limiti previsti dal presente Regolamento, risultino prive dell'autorizzazione in deroga sono immediatamente sospese dagli organi di controllo.

Non sono soggetti al regime previsto dal presente articolo le seguenti attività:

- mercati all'aperto con cadenza settimanale;
- servizi di pulizia urbana delle reti viabili e dei marciapiedi;
- servizi di raccolta RSU.

Capo 9 – LIMITAZIONI A SPECIFICHE ATTIVITÀ

art. 21 - Limitazioni al rumore emesso dai luoghi di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo

Nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo fissati dalla Classificazione acustica comunale e la necessità di presentazione di valutazione preventiva di impatto acustico, si applicano anche i limiti previsti dal DPCM 16 aprile 1999 n.215 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 22 - Regolamento per il suono delle campane

Preso atto che l'uso liturgico del suono delle campane è il tradizionale e singolare modo immediato di comunicare della Chiesa con i suoi fedeli così da diventare espressione importante della sua libertà, per annunciare i tempi della preghiera, per segnare i momenti significativi della vita dei singoli fedeli e dell'intera comunità le emissioni sonore provenienti dalle campane della locale parrocchia si intendono automaticamente derogate.

Tuttavia, considerato che detto uso necessita nell'attuale contesto culturale e cittadino di essere opportunamente disciplinato, si raccomanda alle autorità ecclesiastiche competenti l'adozione delle precauzioni specificamente previste dai documenti dei Sinodi e dalle circolari della CEI. In particolare si richiamano la Circolare n. 33 del 13.05.2002 del Comitato per i beni ecclesiastici della CEI ed il Decreto arcivescovile del 25.11.1984.

Art. 23 - Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, sia in aree pubbliche sia in aree private, è consentito, in deroga ai limiti, tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 19:00 con pausa tra le ore 12:00 e le ore 14:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 24 - Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 3 minuti continuativi e 15 minuti complessivi nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Capo 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla approvazione definitiva della Classificazione acustica comunale a partire dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Qualsiasi prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

L'aggiornamento o la modifica può avvenire anche:

- contestualmente all'approvazione di varianti specifiche o generali del P.G.T.
- contestualmente all'approvazione di piani e programmi delle previsioni dello strumento urbanistico generale, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

art. 26 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Art. 27 - Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni e/o regolamentazioni comunali relativi a disposizioni in materia di inquinamento acustico.

art. 28 - Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore ivi compresa la sospensione parziale o totale delle attività disturbanti.

art. 29 - Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune e, se il problema coinvolge più Comuni dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

art. 30 - Sanzioni

Salvo le responsabilità penali per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative fissate dall'art. 10 della L.447/95 e dall'art. 16 della L.R. 13/01.

Sono fatte salve le sanzioni le sanzioni amministrative previste dal Regolamento comunale di Polizia Urbana.